

X

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna - Direzione generale**  
**Centro dei Servizi Amministrativi di Forlì - Cesena**  
V.le Salinatore, 24 47100 Forlì tel. 0543/451311 fax 0543/451360

Prot. n.° 1016/214

Forlì, 21 febbraio 2003

Ai Dirigenti Scolastici  
della provincia  
**LORO SEDI**

Oggetto: Personale della scuola - Crediti erariali derivanti da incidenti stradali nella circolazione di veicoli - Diffide - Interruzione termini prescrizionali.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la nota dell' Avvocatura Distrettuale di Bologna prot. n.° 1717 del 30 gennaio 2003, relativa all'oggetto, unitamente alla nota di trasmissione dell' U. S. R. prot. n.° 2039/C2 dell' 11 febbraio 2003.

IL DIRIGENTE  
Demetrio Cava


*DC*



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

Ufficio XV - Legale, Contenzioso e Disciplinare - Dirigente responsabile Dott.ssa Rosa Aura Severino



Prot. n.2039/C2

Bologna, 11.02.2003

Ai Dirigenti dei C. S. A.  
della Regione Emilia Romagna  
LORO SEDI

e p.c. All'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Via Guido Reni, 4

BOLOGNA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	
DIREZIONE GENERALE	
20 FEB. 2003	
Prct. N. 1297	Sez. 014

Oggetto: Personale della scuola - Crediti erariali derivanti da incidenti stradali nella circolazione di veicoli - Diffide - Interruzione termini prescrizionali.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la nota qui pervenuta dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, contenente tutte le prescrizioni formali che le Istituzioni scolastiche dovranno osservare nella trattazione degli infortuni connessi alla circolazione dei veicoli, nei quali siano stati coinvolti dipendenti dell'Amministrazione scolastica.

Trattasi dei casi in cui il dipendente, per fatto illecito del terzo, subisce un infortunio, rimane assente dal lavoro e non svolge la sua attività di servizio, cui sarebbe tenuto per legge o per contratto, così provocando all'Amministrazione un danno derivante dal pagamento del corrispettivo "a vuoto" per la prestazione che il medesimo dipendente non è in grado di effettuare.

Poiché da tale mancata prestazione, l'Amministrazione subisce comunque un inevitabile danno erariale, risulta necessario che la medesima si tuteli presso il responsabile dell'illecito, attraverso l'esercizio del diritto risarcitorio, da effettuarsi con una serie di adempimenti formali, il più urgente dei quali è costituito dalla interruzione dei termini prescrizionali del diritto in questione (messa in mora) ex artt. 1219 e 2943 u. c. codice civile.



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna  
*Direzione Generale*

*Ufficio XV – Legale, Contenzioso e Disciplinare – Dirigente responsabile Dott.ssa Rosa Aura Severino*

Per quanto in premessa, al fine di evitare il pregiudizio erariale di cui si discute, nell'ipotesi di infortunio dei propri dipendenti, le SS. LL. cureranno di osservare scrupolosamente gli adempimenti di rito, puntualmente descritti nella medesima nota dell'Avvocatura, ponendosi così al riparo da eventuali responsabilità patrimoniali.

I dirigenti dei C.S.A. della Regione cureranno la diffusione della presente, con allegata nota dell'Avvocatura di Bologna, presso le Istituzioni scolastiche del proprio territorio.

p. IL DIRETTORE GENERALE

*Lucrezia Stellacci*

*Dirigente: Severino/Legale/rc*



DG  
XV  
VII  
VIII  
XII



Avvocatura dello Stato  
Bologna

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA DIREZIONE GENERALE	
05 FEB. 2003	
Tit. _____	212
N. _____	2039

so **30 GEN. 2003**  
Bologna;  
Partenza nr. 1717  
Rif. Cs. 354/01 LP  
da citare entrambi nella risposta

Oggetto: Personale della scuola – Crediti erariali derivanti da incidenti stradali nella circolazione di veicoli – Diffide – Interruzione termini prescrizionali -.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA DIREZIONE GENERALE
04 FEB. 2003
SEGRETARIA

**AI MINISTERO dell'ISTRUZIONE,  
dell'UNIVERSITA' e della RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
per l'EMILIA ROMAGNA  
Direzione Generale  
Piazza XX Settembre, 1**

**40121 - BOLOGNA**

Già con nota 24.7.2001 prot. n. 14343 – 14352 inviata a codesto Ufficio ed ai Provveditorati agli Studi la Scrivente forniva alcune precisazioni di ordine giuridico relativamente all'oggetto.

Si è constatato che le istituzioni scolastiche raramente rispettano le prescrizioni formali riassunte nella citata nota.

Sembra opportuno allora che codesto Ufficio richiami al riguardo l'attenzione delle istituzioni scolastiche, al fine di evitare il pregiudizio delle ragioni erariali.

In proposito, la Scrivente riprende quanto rappresentato nella nota in questione, integrandone il contenuto con ulteriori precisazioni derivanti anche dalla normativa sopravvenuta.

6

Le osservazioni contenute nella presente nota, pertanto, comprendono e sostituiscono quelle già contenute nella precedente nota del 24.7.2001.

Le raccomandazioni che seguono attengono alla trattazione degli infortuni (prevalentemente) connessi alla circolazione di veicoli nei quali siano stati coinvolti dipendenti dell'Amministrazione Scolastica quindi rimasti assenti dal servizio. Tanto al fine di consentire all'Amministrazione il rimborso delle somme erogate "a vuoto" durante il periodo di assenza.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che la fattispecie trova disciplina non tanto nell'art. 23, 16° comma CCNL 1995 del Comparto Scuola, non avente alcuna efficacia innovativa, quanto piuttosto nelle disposizioni in materia di responsabilità civile contenute nel codice civile (art. 2043 ss c.c.). →

E' principio da lungo tempo affermato quello secondo il quale, qualora a seguito di infortunio dovuto a fatto illecito di un terzo, un lavoratore non possa rendere la sua prestazione, il datore di lavoro che abbia dovuto corrispondergli a vuoto la retribuzione, può chiedere il risarcimento del danno al responsabile dell'illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. 8.11.1980, n. 6008; Cass. 23.1.1984, n. 555; Cass. SS.UU. 12.11.1998, n. 6132; Cass. 15.4.1993 n. 475).

Il presupposto del diritto al risarcimento del danno è costituito dall'assenza del dipendente e cioè dal mancato adempimento del debito – prestazione di lavoro.

Di qui, come evidente corollario, la Suprema Corte ha affermato che se per il fatto illecito del terzo il dipendente non svolge l'attività lavorativa cui era tenuto e il datore di lavoro, per legge o per contratto, è ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione, questo subisce sempre un danno, perché paga un corrispettivo "a vuoto", per una prestazione che il debitore non è in grado di effettuare.

Quanto alle modalità per coltivare efficacemente il diritto risarcitorio dell'Amministrazione datore di lavoro, è in primo luogo utile raccomandare la



costante e tempestiva interruzione dei termini di prescrizione del diritto in questione.

In tale contesto, affinché la richiesta risarcitoria costituisca valido atto interruttivo della prescrizione ex artt. 1219 e 2943 u.c. c.c. nonché prova idonea a tal fine, si ricorda che:

- 1) essa deve essere inoltrata ai singoli controinteressati (proprietario e conducente del veicolo se diverso al primo) a mezzo lettera raccomandata A.R.;
- 2) la suddetta lettera raccomandata A.R. dovrà altresì essere inviata alla società assicuratrice del veicolo controinteressato presso la sua sede legale e non già presso gli uffici periferici o gli ispettorati di liquidazione sinistri delle dette Società. Al fine di individuare la sede legale potrà farsi ricorso al sito ufficiale dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (<http://www.isvap.it>).
- 3) La diffida o richiesta risarcitoria di cui sopra dovrà essere reiterata con cadenza rigorosamente infrabiennale ai sensi dell'art. 2947, 2° comma c.c. A tal fine deve darsi rilievo come "dies a quo" alla data di ricevimento della diffida da parte dei destinatari.
- 4) La diffida richiesta risarcitoria conterrà contestata l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento (da identificarsi secondo quanto più sotto esposto) e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro (art. ex art. 5 D.L. n. 857/76 convertito in L. 57/01 e modificato dall'art. 23 L. 277/02 seppure non espressamente riferito ai rapporti tra danneggiante e terzo danneggiato). A tal fine, è necessario che, non appena l'istituzione scolastica abbia conoscenza che la causa dell'assenza dal servizio del dipendente è conseguenza del fatto del terzo (nella ipotesi prevalente, un sinistro stradale), essa provveda a richiedere al dipendente stesso una relazione circa le concrete modalità di

accadimento del fatto, che contenga la ricostruzione dello stesso, il luogo e il giorno, l'identificazione del veicolo "antagonista" del suo conducente e del suo proprietario (se diverso dal primo), nonché la Compagnia di Assicurazione di tale veicolo.

- 5) Si segnala, con l'occasione, che dovranno essere espressamente chieste, oltre al risarcimento del danno debitamente quantificato, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'intera somma rivalutata a norma di legge.

Si precisa, infine, che quanto sopra vale sia con riguardo alle ipotesi (meno frequenti) in cui l'Amministrazione abbia subito pregiudizio per danneggiamento ai propri autoveicoli sia per l'ipotesi in cui il danno sia rappresentato dagli emolumenti corrisposti ai dipendenti rimasti infortunati a cagione dell'incidente; e quindi per il recupero, anche in via di rivalsa, dei detti emolumenti durante il periodo di loro assenza dal servizio, nei confronti del terzo responsabile.

In tal caso, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato il danno da risarcire è costituito:

5 a) dalle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio;

5 b) dalle somme corrisposte a titolo previdenziale e fiscale relativamente alle predette somme;

5 c) dalle eventuali maggiori (rispetto al costo della prestazione mancata) somme corrisposte per sostituire il dipendente infortunato nel periodo di assenza, in caso di comprovata necessità di sostituzione dello stesso (ipotesi ricorrente nel caso di infortunio subito dal personale docente). Tale voce di danno deve ritenersi circoscritta al solo maggior costo della prestazione lavorativa, in quanto la prestazione in concreto eseguita va retribuita ed il datore di lavoro non può pretendere dal danneggiante sia la retribuzione



pagata a vuota che quella dovuta per le prestazioni sostitutive, poiché finirebbe per giovare di queste ultime senza alcun corrispettivo.

Con riferimento all'identificazione del soggetto danneggiato, va osservato che esso è lo Stato, essendo il personale scolastico dipendente dello Stato (ciò tanto con riferimento al personale ATA, quanto con riferimento al personale docente o dirigenziale (art. 1, 3° comma, lett. q L. 59/97) che ne eroga la retribuzione.

Al fine di consentire la restituzione delle somme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, subentrato nella funzione al Ministero del Tesoro, sarà opportuno che vengano concordate con tale Amministrazione le concrete modalità utili al fine.

Potrà, ad esempio, essere verificata la concreta praticabilità di richiedere (nella richiesta risarcitoria di cui sopra) che il pagamento avvenga tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (secondo specificazioni concordate in precedenza con lo stesso) ed inviato all'istituzione scolastica.

Tale modalità consentirebbe di evitare il "transito" sul bilancio dell'istituzione scolastica di somme non di sua spettanza, garantendo al contempo la verifica dell'ammontare delle somme versate rispetto a quelle chieste in risarcimento.

Sulla questione, comunque, è opportuno addivenire alla identificazione di modalità di carattere generale, condivise con i locali uffici dell'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze.

Gli incumbenti di cui sopra possono essere posti in essere direttamente dalle istituzioni scolastiche, a prescindere dal contestuale interessamento di questa Avvocatura.


La Scrivente dovrà essere invece interessata sia allorché i soggetti richiesti del risarcimento (generalmente, la società assicuratrice) offrano a titolo



transattivo una somma inferiore rispetto a quella quantificata e richiesta quale danno subito dall'amministrazione sia allorché le richieste risarcitorie siano risultate vane al fine dell'eventuale seguito giudiziale.

L'AVVOCATO dello STATO

Laura Paolucci



L'AVVOCATO DISTRETTUALE

Antonio Mancini



In forza del d.P.C.M. 26/1/1996 n. 200 è sottratta al diritto d'accesso la corrispondenza dell'Avvocatura dello Stato relativa a liti in atto o in potenza.